Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: atti@crumbria.it

ATTO N . 69

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

dei Consiglieri FIORONI, PASTORELLI, ALESSANDRINI, CARISSIMI, MANCINI, NICCHI, PEPPUCCI e RONDINI

"ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)"

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 05/02/2020

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 07/02/2020

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it

Gruppo Consiliare
LEGA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)"

Il presente progetto di legge è finalizzato alla modifica della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 recante "Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale". La revisione della norma è fatta nell'ottica dell'equità sociale e della tutela di eguali diritti e doveri per tutti, nel rispetto della legalità e delle regole di convivenza civile.

Le modifiche riguardano aspetti fondamentali quali quello della programmazione degli interventi, del complesso dei requisiti di accesso alle misure previste dalla legge e, per quanto riguarda gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, della regolamentazione del rapporto con gli assegnatari.

In relazione al primo degli aspetti evidenziati si sottolinea come una programmazione degli interventi realmente efficiente ed efficace non possa prescindere dalla piena conoscenza del fabbisogno abitativo, che presenta aspetti sostanzialmente diversificati nei vari ambiti territoriali che compongono il panorama regionale. L'individuazione su base territoriale dei fabbisogni e della consistenza del patrimonio edilizio, consentirà di selezionare gli interventi in maniera puntuale e di ripartire correttamente le risorse economiche e finanziarie disponibili.

Per tale ragione si è provveduto a dare maggiore risalto all'aspetto territoriale, delineando una programmazione regionale per ambiti coincidenti con le zone sociali di cui all'articolo 268 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11. Le zone sociali, quindi, diventano anche per l'edilizia residenziale sociale e pubblica un ambito territoriale nel quale rilevare i fabbisogni abitativi in un contesto tendenzialmente omogeneo, sia sotto il profilo sociale, che economico e demografico.

La proposta di legge nell'art. 1, modificando il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 23/2003, prescrive che il ricorso all'ambito territoriale nella programmazione, prima solo facoltativo ed eventuale, diventi obbligatorio, identificando proprio le zone sociali come riferimento anche per l'Osservatorio della condizione abitativa (a norma del novellato comma 2 dell'articolo 6 della L.R. 23/03).

Norma cardine di questo sistema è l'articolo 3 che introduce l'art. 6 bis che prevede la raccolta dei dati sul fabbisogno abitativo e sulla consistenza del patrimonio di edilizia residenziale

sociale da parte delle zone sociali, i cui comuni capofila provvedono alla trasmissione all'Osservatorio di cui all'art. 6 della L.G..

Proprio per garantire il migliore soddisfacimento dei fabbisogni abitativi con l'art. 15 sono riformati i commi 5 e 6 dell'articolo 32, e si prevede la possibilità per i comuni della medesima zona di stipulare apposite convenzioni per soddisfare le domande in graduatoria di un comune con alloggi disponibili in un altro comune.

Altro aspetto di rilievo è relativo all'art 4 e dunque alle c.d. "categorie speciali" beneficiarie degli interventi di cui all'articolo 11 L.R. 23/2003 che viene ora rubricato "Interventi per anziani autosufficienti e per famiglie con disabili" a testimonianza dell'estensione delle misure ivi previste anche a favore dei nuclei familiari nei quali sono presenti persone disabili. Si ritiene infatti che anche questa categoria debba essere ammessa a fruire delle provvidenze per la realizzazione di interventi di adeguamento degli alloggi, in particolare per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'installazione di impianti tecnologici, ovvero per le modifiche volte all'ospitalità di chi fornisce assistenza.

Sul fronte dei requisiti di accesso alle misure previste dalla legge si è provveduto, da un lato, all'inserimento e alla modifica dei requisiti richiesti per i beneficiari, dall'altro, alla loro risistemazione organica.

L'articolo 20 della Legge Regionale 23/2003 è stato quasi integralmente riscritto dall'art. 5 della proposta di Legge in esame e disciplina i requisiti di ordine generale tra i quali vi è lo *status civitatis*: oltre a ricomprendere tra i beneficiari i cittadini italiani e quelli regolarmente soggiornanti in Italia (anche per motivi di lavoro), vengono inclusi anche coloro che sono titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria a norma del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Viene inoltre introdotto un ulteriore requisito, prima non richiesto, dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della L.R 23/2003: i richiedenti non devono avere riportato condanne penali passate in giudicato per tutta una serie di reati (analiticamente descritti nel testo normativo) che destano particolare allarme sociale. Ci si riferisce, a scopo esemplificativo e non esaustivo, ai reati contro il patrimonio (furto aggravato e rapina), ai reati di spaccio di stupefacenti, di sfruttamento della prostituzione e di violenza sessuale, ai reati associativi.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it

Gruppo Consiliare
LEGA

A completamento del quadro delineato con l'articolo 20, viene introdotto l'articolo 20 bis che disciplina i requisiti speciali che devono possedere i richiedenti per l'accesso ai singoli interventi.

Tra questi vi è l'assenza di titoli di proprietà o godimento su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, il mancato godimento di precedenti assegnazioni o benefici o contributi pubblici per interventi di edilizia residenziale sociale.

All'articolo 11 del presente ddl, si modifica l'art 24 bis e si procede ad una migliore definizione del nucleo familiare, includendo ora anche i figli di genitori separati o divorziati che sono destinatari di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che prevedono tempi di cura e di frequentazione paritetici con gli stessi. Inoltre, per quanto concerne i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea, si prescrive espressamente che possono essere ricompresi nel nucleo familiare tutti quei soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento a norma di legge.

Sul versante dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica si segnalano importanti novità.

Per quanto riguarda i requisiti all'art.12 , fermo quanto già detto sopra in termini di requisiti generali e speciali, viene reintrodotto all'articolo 29 della L.R.23/2003 il requisito della residenza (alla quale è equiparato lo svolgimento dell'attività lavorativa stabile esclusiva o principale) di almeno due anni nel territorio del comune che emana il bando che deve sussistere unitamente al requisito dell'assenza di procedure di assegnazione in corso in altri comuni e dei cinque anni di residenza in Umbria. Con riferimento a quest'ultimo requisito, tra i criteri di formazione della graduatoria di cui all'articolo 31, l'art. 14 del presente ddl dispone che ad una maggiore durata corrisponde una proporzionale maggiore attribuzione di punteggio. Inoltre, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 20 bis comma 1, lettera a) (*non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero*) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ad eccezione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, devono produrre la documentazione prescritta dall'art. 2 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.

Per garantire maggiore controllo ed autonomia ai comuni sulle assegnazioni degli alloggi i punti a disposizione dell'ente locale passano da quattro a sei (Articolo 31, comma 2)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it

Gruppo Consiliare
LEGA

Come noto, un grande numero di alloggi non possono essere assegnati per la mancanza di adeguata manutenzione. Per tale ragione il nuovo comma 1 *bis* dell'articolo 32, modificato dall'art. 15 di questo ddl, prevede ora la possibilità di inserire anche questi alloggi tra quelli da assegnare: il richiedente potrà dichiararsi disponibile all'esecuzione a proprie spese degli interventi necessari per rendere abitabile l'immobile, ottenendone il rimborso mediante una proporzionale riduzione del canone di locazione.

Il disegno di legge prevede altresì, con l'art.12, l'introduzione degli articoli 29 *bis* e 29 *ter* per riservare una quota di alloggi a particolari categorie di beneficiari: il 10% degli alloggi disponibili dovrà essere riservato a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prestano servizio in Regione, sulla base di appositi bandi approvati dalla Prefettura competente per territorio. Una quota pari all'8% invece sarà riservata a favore dei nuclei familiari composti da infratrentacinquenni con figli minori a carico. Una medesima quota sarà riservata ai nuclei familiari monoparentali, con uno o più figli a carico.

Sul versante della regolamentazione del rapporto con l'assegnatario il disegno di legge all'art.16, interviene sull'articolo 33, disciplinando in maniera più puntuale l'ospitalità temporanea che può protrarsi al massimo per 30 giorni a condizione che ne venga data notizia all'ATER entro 72 ore dal suo verificarsi. L'Agenzia, quando ciò sia giustificato da esigenze di mutua solidarietà ed assistenza, o da altro giustificato motivo, può autorizzare l'ospitalità temporanea per un periodo massimo di due anni, prorogabile per un ulteriore biennio.

Inoltre sono previste all'art. 19 nuove cause di decadenza dall'assegnazione. In particolare, la morosità protratta per oltre sei mesi nel pagamento dei canoni o delle quote di gestione dei servizi (ad esclusione dei casi di morosità incolpevole) è causa di decadenza, così come l'aver commesso almeno tre gravi violazioni del regolamento sull'uso dell'alloggio (articolo 39 L.R. 23/2003).

Una nuova causa di decadenza è poi stata prevista dalla lettera *g/quater* del comma 1 dell'articolo 39 sempre previsto dall'art.19 del ddl: chiunque venga condannato, anche in via non definitiva per reati consumati o tentati in materia di violenza familiare è dichiarato decaduto dall'assegnazione, con l'automatica previsione del subentro nella titolarità del contratto ai conviventi.

Per prevenire fenomeni di morosità l'art. 20 modifica l'articolo 40, con il nuovo comma 6, che prevede l'obbligo di pagare i canoni di locazione e le quote di gestione dei servizi mediante domiciliazione bancaria o mezzi di pagamento della Pubblica Amministrazione.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it

Gruppo Consiliare
LEGA

La presente proposta di legge ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

Gruppo Consigliare Lega

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)"

Art. 1
(Modificazione all'articolo 2)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della Legge Regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituito dal seguente:

"3. Il piano triennale, secondo gli indirizzi definiti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), in armonia con la programmazione regionale di settore e con il Piano urbanistico strategico territoriale, tiene conto delle finalità di cui all'articolo 1, dei fabbisogni abitativi primari e della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale determinati a norma del successivo articolo 6 bis, espressi anche da particolari categorie sociali. In particolare:

a) stabilisce gli obiettivi generali nel triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale, in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie;

b) ripartisce i finanziamenti per le categorie di intervento ritenute prioritarie ivi compresi i progetti di autocostruzione di cui all'articolo 1 *ter*, comma 2, lettera c), per ambiti territoriali coincidenti con le zone sociali di cui all'articolo 268 bis della Legge Regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei comuni;

c) tiene conto prioritariamente della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle città, promuovendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;

d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, tra i quali disabili, anziani, giovani, studenti universitari, cittadini extracomunitari;

e) fissa l'entità dei contributi che possono essere assegnati per ciascuna categoria d'intervento entro i limiti massimi stabiliti dagli articoli 7, 8, 8 *bis*, 9, 10, 11, 12 e 14;

f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento delle proposte, con riferimento alla qualità dei progetti ed alla capacità degli operatori pubblici e privati di realizzare e gestire, ove richiesto, gli immobili;

g) riserva una quota di risorse per gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 17;

h) individua il sistema di premialità a favore dei comuni che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con agevolazioni fiscali o urbanistiche, a raggiungere gli obiettivi di cui alla presente legge".

Art. 2
(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della L. R. 23/2003, è sostituito dal seguente:

"2. L'Osservatorio della condizione abitativa costituisce il supporto informativo per la rilevazione dei fabbisogni e il monitoraggio permanente della situazione abitativa nei diversi ambiti territoriali della Regione, nonché per la rilevazione della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale a norma del successivo articolo 6 *bis*. L'ATER regionale, i comuni, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria contribuiscono alla implementazione e all'aggiornamento della sua banca dati.".

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

Gruppo Consigliare Lega

Art. 3
(Integrazione)

1. Dopo l'articolo 6 della L. R. n. 23/2003, è inserito il seguente:

"Art. 6 *bis*

(Consistenza del patrimonio di edilizia residenziale sociale e rilevazione dei fabbisogni abitativi)

1. La consistenza del patrimonio di ERS esistente ed il fabbisogno abitativo primario vengono determinati e rilevati con cadenza annuale per ambiti territoriali coincidenti con le zone sociali di cui all'articolo 268 *bis* della L. R. n. 1/2015.
2. A tale fine, i comuni e gli operatori di cui all'articolo 25, trasmettono i dati sulle unità abitative prevedibilmente disponibili nel periodo di riferimento, comprese le unità abitative non immediatamente assegnabili per carenze manutentive, nonché quelle derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dai POA, ai comuni capofila che ne curano l'inoltro all'Osservatorio della condizione abitativa.".

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 11)

1. La rubrica dell'articolo 11 della L.R. n. 23/2003, è sostituita con la seguente:
"Interventi per anziani autosufficienti e per famiglie con disabili".
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "sessantacinquenni autosufficienti" sono inserite le seguenti: "e dei nuclei familiari con i quali convivono persone disabili".
3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 11 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "assistano l'anziano" sono inserite le seguenti: "o il disabile".

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 20)

1. L'articolo 20 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:

"Art. 20

(Requisiti generali dei beneficiari)

1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere uno dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) cittadinanza di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
c) titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
d) titolarità dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
e) titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) residenza anagrafica, o svolgimento di attività lavorativa esclusiva o principale, in Regione Umbria da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere comunque residente in Umbria alla data di scadenza del bando;
b) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti per ciascuna tipologia di intervento;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione e salvo che non sia intervenuta la riabilitazione di cui all'articolo 179 del codice penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 *bis* o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.
3. La Giunta Regionale con propria deliberazione può autorizzare la deroga al possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamità naturali.".

Art. 6
(Ulteriore integrazione)

1. Dopo l'articolo 20 della L. R. n. 23/2003, è inserito il seguente:

"Art. 20 bis
(Requisiti speciali per particolari tipologie di intervento)

1. Ove previsto dalle singole misure di cui alla presente legge, sono richiesti ai beneficiari i seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
b) non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti o contributi pubblici di edilizia agevolata o per l'acquisto dell'abitazione, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
c) non aver ricevuto precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o si è proceduto alla risoluzione del contratto di locazione.".

Art. 7
(Modificazione all'articolo 21)

1. Il comma 6 *bis* dell'articolo 21 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

"6 *bis*. I beneficiari di cui al comma 6, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b). Inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 *bis*, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero, e lettera b).".

Art. 8
(Modificazione all'articolo 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"1. Per beneficiare dei contributi di cui agli articoli 8 e 8 *bis* occorre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20 e, unitamente ai componenti il nucleo familiare, all'articolo 20 *bis*, lettere a) e b).".

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 23)

1. L'articolo 23 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"Art. 23
(Accesso alla locazione permanente ed a termine)
1. I conduttori degli alloggi destinati alla locazione permanente ed a termine di cui all'articolo 9 devono possedere i requisiti generali previsti dall'articolo 20 e unitamente ai componenti il nucleo familiare, dei requisiti di cui all'articolo 20 *bis*, lettere a) e c).".

Art. 10
(Modificazioni all'articolo 24)

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 24 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "articolo 20" sono inserite le seguenti: ", comma 1 e comma 2, lettere a) e b)".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della L. R. n. 23/2003, le parole: "portatori di handicap" sono sostituite dalla seguente: "disabili".
3. Il comma 1 bis dell'articolo 24 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"1 *bis*. I beneficiari dei contributi destinati agli interventi per anziani autosufficienti di cui all'articolo 11 devono possedere i requisiti generali di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettere a) e b) ed inoltre, unitamente ai componenti il nucleo familiare, devono possedere il requisito di cui all'articolo 20 *bis*, lettera a), per il quale non si considera l'alloggio oggetto dell'intervento di recupero.".

Art. 11
(Modificazioni all'articolo 24 bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 *bis* della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare è costituito da:
a) una sola persona, anche genitore separato o divorziato;
b) coniugi non legalmente separati;
c) i soggetti costituenti l'unione civile di cui all'articolo 1, comma 2, della L. 76/2016;
d) i conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della L. 76/2016, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 *bis* della L. R. n. 23/2003, sono inseriti i seguenti:
"1 *bis*. Fanno altresì parte del nucleo familiare:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

a) i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi ed affiliati anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, ovvero non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;
b) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando.
1 *ter*. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.
1 *quater*. I termini di cui al comma 1, lettera d) e comma 1 *bis*, lettera b) non si applicano nei casi di soggetti affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria e di ultrasessantacinquenni o invalidi o disabili affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità permanente pari o superiore al 66 per cento, riconosciuta ai sensi della normativa vigente, ovvero con grave disabilità o patologia con prognosi ad esito infausto.".

Art. 12
(Modificazioni all'articolo 29)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituita dalla seguente:
"Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre ai requisiti di cui agli articoli 20 e 20 *bis*, devono possedere:".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituita dalla seguente:
"a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale da almeno due anni nel comune che emana il bando;".
3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituita dalla seguente:
"b) assenza di procedimenti in corso per l'assegnazione di alloggi presso altri comuni del territorio regionale;".
4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è abrogata.
5. Il comma 2 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione. Detti requisiti, ad eccezione di quello previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), devono permanere in costanza di rapporto.".
6. Il comma 3 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"3. I requisiti di cui al comma 1, lettera d *ter*), di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) e all'articolo 20 *bis* devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.".
7. Il comma 6 dell'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"6. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 *bis*, comma 1, lettera a), i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono produrre la documentazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).".

Art. 13
(Ulteriori integrazioni)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

1. Dopo l'articolo 29 della L. R. n. 23/2003, sono inseriti i seguenti:

"Art. 29 *bis*

(Riserva di alloggi a favore delle Forze dell'Ordine e degli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. È stabilita una riserva pari al 10 per cento degli alloggi da assegnare a favore degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio in Umbria, in base ad uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente.
2. Agli appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non si applicano i requisiti previsti dall'articolo 29, e:
a) si applica il canone di cui all'articolo 2, comma 3 della L. n. 431/1998;
b) costituisce causa di decadenza la cessazione dal servizio nel territorio regionale;
c) non costituisce causa di decadenza il pensionamento, purché risultino sussistenti i requisiti di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a), b) e d).

Art. 29 *ter*

(Riserva di alloggi a favore dei giovani nuclei familiari e famiglie monoparentali)

1. È stabilita una riserva pari all'8 per cento degli alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) con priorità per quelli con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni ed in ragione del loro numero.
2. È stabilita una riserva pari all'8 per cento degli alloggi da assegnare a favore dei nuclei familiari costituiti da un unico genitore, con uno o più figli a carico.".

Art. 14
(Modificazioni all'articolo 31)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della L. R. n. 23/2003, le parole: "di portatori di handicap" sono sostituite dalla seguente: "disabili".
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 31 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "privo dei servizi essenziali" sono aggiunte le seguenti: ", presenza di barriere architettoniche".
3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 31 della L. R. n. 23/2003, è aggiunta la seguente: "h bis) residenza anagrafica storica o attività lavorativa in Umbria da almeno 10 anni, da oltre 10 anni e fino ad almeno 20 anni, oltre i 20 anni: punti da 2 a 6.".
4. Al comma 2 dell'articolo 31 della L. R. n. 23/2003, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei".

Art. 15
(Modificazioni all'articolo 32)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della L. R. n. 23/2003, è inserito il seguente:
"1 *bis*. L' ATER regionale comunica altresì ai soggetti di cui al comma 1 gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuando per ciascuno di questi, gli interventi indispensabili per renderli abitabili e i relativi costi, nonché una stima dei tempi di realizzazione. Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese delle manutenzioni, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione. Le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate dalla Giunta regionale con apposite norme regolamentari.".
2. Al comma 5 dell'articolo 32 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti: "e al comune capofila della zona sociale di appartenenza,".

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

3. Il comma 6 dell'articolo 32 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"6. I comuni appartenenti alla medesima zona sociale, al fine di fornire una soluzione abitativa ai nuclei familiari collocati nelle relative graduatorie stipulano apposite intese entro centottanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5.".

Art. 16
(Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 4 dell'articolo 33 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"4. L'ospitalità temporanea di soggetti estranei al nucleo familiare è ammessa per un periodo non superiore a trenta giorni a condizione che l'assegnatario comunichi la circostanza all'ATER entro 72 ore dal suo verificarsi. Qualora sussistano esigenze di mutua solidarietà ed assistenza o altro giustificato motivo, l'ATER regionale può autorizzare l'ospitalità temporanea per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili per eguale periodo. Tale ospitalità non comporta ampliamento del nucleo avente diritto né costituisce titolo al subentro nell'assegnazione.".
2. Il comma 5 dell'articolo 33 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"5. L'ospitalità derivante da un contratto di lavoro subordinato non costituisce titolo al subentro nell'assegnazione e deve essere preventivamente autorizzata dall'ATER regionale.".

Art. 17
(Modificazione all'articolo 35)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della L. R. n. 23/2003, le parole: "portatori di handicap" sono sostituite dalla seguente: "disabili".

Art. 18
(Modificazione all'articolo 38)

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 38 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "risultate false" sono aggiunte le seguenti: "o non conformi alla normativa vigente".

Art. 19
(Modificazioni all'articolo 39)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:
"d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 20, comma 1 e comma 2, lettera a);"
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della L. R. n. 23/2003, sono aggiunte le seguenti:
"g *bis*) nei casi previsti dall'articolo 40, commi 1 e 4, a condizione che la morosità non sia dipesa da una delle cause di cui al comma 5;
g *ter*) abbia commesso gravi violazioni del regolamento dell'ente gestore sull'uso dell'alloggio per tre volte;
g *quater*) sia stato condannato, anche in via non definitiva, o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quinquies*, 609 *sexies* e 609 *octies* del codice penale, commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio, da unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto della coabitazione,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
http://www.consiglio.regione.umbria.it
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

Gruppo Consigliare Lega

anche in passato, con la vittima, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.".
3. Il comma 3 dell'articolo 39 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio.".
4. Al comma 4 dell'articolo 39 della L. R. n. 23/2003, dopo le parole: "Il Comune" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo il caso di cui al comma 1, lettera g *quater*),".
5. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003, le parole: "lettere d), e), f) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e), f) e g)".

Art. 20
(Modificazioni all'articolo 40)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della L. R. n. 23/2003, è sostituito dal seguente:
"1. La morosità superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi è causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 39.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 40 della L. R. n. 23/2003, è aggiunto il seguente:
"5 *bis*. Al fine di prevenire la morosità, il pagamento dei canoni di locazione e delle quote di gestione dei servizi deve avvenire obbligatoriamente mediante domiciliazione bancaria o mediante canali di pagamento della P. A. "Pago PA".".

Perugia, 03 febbraio 2020

Consiglieri Regionali
Paola Fioroni
Stefano Pastorelli

Consiglieri Regionali
Valeria Alessandrini
Daniele Carissimi
Valerio Mancini
Daniele Nicchi
Francesca Peppucci
Eugenio Rondini